

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3482

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, BRUTTI Massimo, D’AMICO,
BASSANINI, DALLA CHIESA, PAGANO, TURRONI, TURCI,
DEL PENNINO, MARINI, CREMA, ZANCAN, MARINO,
SODANO Tommaso, IANNUZZI, CASTAGNETTI e DONADI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2005

**Nuove norme in materia di attribuzione della quota
otto per mille dell’IRPEF**

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 maggio 1985, n. 222, disciplina l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. All'articolo 48 tale legge stabilisce che la parte affidata - per scelta espressa dei contribuenti - alla diretta gestione dello Stato sia utilizzata «per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»; mentre la parte affidata - sempre per scelta espressa dei contribuenti - alla diretta gestione della Chiesa cattolica (e degli altri culti ammessi ai benefici della legge) sia utilizzata «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo». Per quanto riguarda i casi di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'articolo 47, terzo comma, ultimo periodo, della legge citata recita che: «... la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

Ipotizzare che le somme, risultanti da quanti tra i cittadini non abbiano indicato esplicitamente a chi devolvere l'otto per mille, vengano destinate in proporzione alle scelte effettivamente espresse da altri cittadini non appare oggettivamente corretto, e non rispetta l'effettiva volontà dei singoli. Evitare una simile attribuzione figurativa di quote, che non corrispondono alla volontà espressa dei cittadini, è il primo obiettivo di questo disegno di legge.

Appare pertanto opportuno riformulare sia l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, sia gli articoli delle seguenti leggi: articolo 30, comma 3, della legge 22 novembre 1988, n. 516; articolo 27, comma 2, della legge

29 novembre 1995, n. 520, ultimo periodo; articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, ultimo periodo, che hanno successivamente regolato l'erogazione dell'8 per mille ad altre confessioni religiose con il seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale».

Con successivo provvedimento (regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76) si è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della ripartizione annuale dei fondi dell'otto per mille affidati alla diretta gestione statale. Il presente disegno di legge intende rivedere tale diretta gestione proponendo di abrogare le norme che consentono l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille agli enti privati e alle persone giuridiche non statali, abrogando gli articoli 3, 4, 5, 6, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 8-bis del citato regolamento.

In conclusione, le modifiche proposte intendono ripristinare lo spirito originario dell'istituzione dell'otto per mille e rispettare la volontà di quei cittadini che non compiono alcuna scelta in materia di attribuzione della quota dell'8 per mille, conservando allo Stato il relativo gettito. È opportuno notare che le finalità indicate: «interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali» possono essere assolte dalla

stessa pubblica amministrazione (Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e Ministero per i beni e le attività culturali e così via), e che ai cittadini è comunque già concesso dalla vigente normativa fiscale di finanziare sia la Chiesa cattolica o gli altri culti, sia le Organizzazioni nazionali utilità sociale (ONLUS), sia le Organizzazioni non governative (ONG) per fini del tutto analoghi. Non si ravvisa quindi la necessità di

mantenere in vita una ripartizione figurativa che lede la volontà dei singoli contribuenti e che appare obiettivamente tesa a favorire la Chiesa cattolica il cui finanziamento a carico dello Stato, se attuato in tale maniera surrettizia, appare di dubbia costituzionalità. Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale».

2. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale».

4. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, secondo periodo del secondo comma, e 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76.

Art. 3.

1. La presente legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

